



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 24/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTL , serie 3 , numero 489

data di stipula: 01/04/2025

ident.vo telematico: TTL25L000489000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94583120012

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94583120012				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ATTO COSTITUTIVO

PIANETA BLU AUTISMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In data 1° aprile 2025, presso la sede di None (TO) via Sestriere n. 45, alle ore 18,00, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) **SCARCELLI BARBARA**, nata il 20/10/1988 a Torino (TO) residente a None (TO) in via Cerutti n. 23 C.F: SCRBBR88R60L219Q;
- 2) **AMODIO ADRIANO**, nato il 29/04/1986 a Napoli (NA), residente a None (TO) in via Cerutti n. 23 C.F: MDADRN86D29F839T;
- 3) **RAVIZZANI DENISE**, nata il 29/06/1995 a Torino (TO), residente a Villar Dora (TO) in via Piazza della Resistenza n. 1, C.F: RVZDNS95H69L219T;
- 4) **SGAMBATO ARCANGELA**, nata il 06/06/1961 a San Felice a Cancellio (CE), residente a Volvera (TO) in via Dante n. 9, C.F: SGMRNG61H46H834N;
- 5) **SCARCELLI FELICE**, nato il 14/08/1985 a Torino (TO), residente a Volvera (TO) in via Dante n. 9, C.F: SCRFLC85M14L219T;
- 6) **ORSOGNA EMANUELA**, nata il 05/08/1985 a Torino (TO), residente a None (TO) in via Sestriere n. 45, C.F: RSGMNL85M45L219Z;
- 7) **SCARCELLI RICCARDO**, nato il 24/11/1961 a Torino (TO), residente a Volvera (TO) in via Dante n. 9, C.F: SCRRCR61S24L219I.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Signor SCARCELLI FELICE il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Signora EMANUELA ORSOGNA quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto* costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "**PIANETA BLU AUTISMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di None (TO) in via Sestriere 45 e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - L'organizzazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati, l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 - In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 5 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da numero tre componenti e nominano a farne parte i signori SCARCELLI FELICE, EMANUELA ORSOGNA, SCARCELLI BARBARA, i quali, riunitisi contestualmente, attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: SCARCELLI FELICE
- Vice-Presidente: ORSOGNA EMANUELA
- Segretario: SCARCELLI BARBARA

ART. 6 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

None (TO), lì 1° aprile 2025

I soci fondatori:

1) **SCARCELLI BARBARA**



2) **AMODIO ADRIANO**



3) RAVIZZANI DENISE

Denise Ravizzani

4) SGAMBATO ARCANGELA

Sgambato Arcangela

5) SCARCELLI FELICE

Felice Scarcelli

6) ORSOGNA EMANUELA

Emanuela Orsogna

7) SCARCELLI RICCARDO

Scarcelli Riccardo

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE II DI TORINO
Ufficio Territoriale di Torino 2

Strato II 24/04/2025 n° 489
Serie 3 e 200
€ Duecento/00



Felice Scarcelli

STATION

1. 100 ft. from shore
2. 200 ft. from shore
3. 300 ft. from shore
4. 400 ft. from shore
5. 500 ft. from shore
6. 600 ft. from shore
7. 700 ft. from shore
8. 800 ft. from shore
9. 900 ft. from shore
10. 1000 ft. from shore

**Statuto della
PIANETA BLU AUTISMO APS**

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta denominata **"PIANETA BLU AUTISMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, siglabile **"PIANETA BLU AUTISMO APS"** (d'ora in poi "Associazione").
2. La sede è in None (TO) via Sestriere n. 45; l'eventuale variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto, ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione ha per finalità: garantire la tutela della salute, promuovere il benessere, l'inclusione sociale e la qualità della vita dei bambini con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, attraverso iniziative educative, terapeutiche, e di sostegno; la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di supporto ai bambini autistici (attraverso la promozione e la fornitura di interventi personalizzati per lo sviluppo delle capacità cognitive, sociali ed emotive, ecc.); attività di sostegno alle famiglie (attraverso l'offerta o il sostegno alla consulenza psicologica e legale, l'organizzazione di incontri di formazione per genitori e caregiver, ecc.).
L'associazione ha la finalità la promozione della consapevolezza sull'autismo nella comunità, attraverso: la collaborazione con istituzioni e altre associazioni per favorire la ricerca e l'inclusione, lo sviluppo di programmi di integrazione scolastica e lavorativa, la creazione di socializzazione per i bambini e le loro famiglie, la sperimentazione di programmi di inclusione scolastica e lavorativa di soggetti con disturbo nello spettro autistico.
Per il perseguimento di tali finalità, l'associazione potrà stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo; promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con autismo e loro familiari; promuovere e/o intervenire ad *adiuvandum* in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi; assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.
5. Nei limiti previsti dall'articolo 6 del CTS, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché le raccolte fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS.

Articolo 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 – Il socio e la domanda di ammissione all'Associazione

1. Il numero dei soci è illimitato, salvo il numero minimo previsto dal CTS.
2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
3. In considerazione delle finalità dell'Associazione, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di "socio", previo il consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. Lo status di "socio", una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto, fermo restando il diritto di recesso.
5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
6. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o del consigliere appositamente delegato.
7. Il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
8. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali sia trattati nei limiti e per le finalità dell'Associazione.

Articolo 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a) frequentare l'Associazione e partecipare alle attività associative;

- b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorre per il raggiungimento delle finalità della stessa
 - c) esercitare il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - d) esercitare il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - e) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - f) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 6 — Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di:
- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
 - b. versare puntualmente le quote associative e i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
 - c. mantenere una condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione
 - d. mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - e. osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata,
2. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. In tal caso il direttivo dovrà sancire con verbale la decadenza e comunicarlo all'associato inadempiente.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III **Degli organi associativi**

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicePresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso da comunicare con avviso da pubblicare sulla bacheca presso la sede sociale oppure all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicePresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
16. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, fino a massimo tre associati.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle decisioni del Consiglio Direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

- b) sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il vicePresidente, il segretario e il tesoriere; queste ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate, fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.
13. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicePresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

TITOLO IV

Patrimonio sociale, anno sociale e rendicontazione

Articolo 23 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme e i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa; e) ogni altro attivo coerente con i diritti propri dell'Associazione.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
4. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione a consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

TITOLO V

Volontari e dipendenti

Articolo 26 – Volontari e dipendenti

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione potrà avvalersi per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e per perseguire le propri finalità di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. L'associazione individuerà le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute da volontari o dipendenti per l'attività prestata.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27 – Trasformazione

1. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 28 – Scioglimento, trasformazione, fusione

1. Le operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione dell'Associazione vengono deliberate dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto secondo le norme stabilite dal CTS; è esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 29 – Foro competente

1. Per tutte le altre controversie, il Foro competente è quello dove la associazione ha la sede legale.

Articolo 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il Presidente



